



Comune di Fai della Paganella

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 08

del Consiglio Comunale

Adunanza di prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì VENTOTTO del mese di MAGGIO alle ore 20:30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

Presenti i signori:

		ASSENTE	
		giust.	ing.
TONIDANDEL Gabriele	- Sindaco		
TONIDANDEL Maria Pia	- Vicesindaco		
MATTARELLI Camillo	- Consigliere		
AGOSTINI Guido	- Consigliere		
GIULIANI Maurizio	- Consigliere		
CLEMENTEL Michela	- Consigliere		
GIOVANAZ Cornelio	- Consigliere		
GISMONDO Salvatore	- Consigliere		
CLEMENTEL Viviana	- Consigliere		
TONIDANDEL Fabrizio	- Consigliere		
CLEMENTEL Aldo	- Consigliere		
ARMANINI Daria	- Consigliere		
MOTTES Nando	- Consigliere		
AGOSTINI Paolo	- Consigliere		
TASIN Milena	- Consigliere		

Assiste il Segretario comunale Sartori dott. Luigi.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Gabriele Tonidandel nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato, posto al n. 3 dell'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE - COMPONENTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) E TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 della Legge n. 147 del 27.12.2013 che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Richiamato l'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il quale consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare, in luogo della TARI, avente natura tributaria, una tariffa avente natura corrispettiva (TARIP), la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola.

Dato atto che per il Comune di Fai della Paganella sussiste la sopra richiamata condizione e che pertanto si intende avvalersi di tale facoltà.

Visto l'art. 1 comma 703 della Legge n. 147 del 27.12.2013 il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

Preso atto che per quanto concerne l'Imposta Municipale Propria (IMU) le norme regolamentari attualmente in vigore, approvate con delibera consiliare n. 03 dd. 09.04.2013, non risultano corrette rispetto alle modifiche intervenute nel frattempo al quadro normativo, per cui appare opportuno rivederle nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC).

Visti i commi da 639 a 704 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI.

Visto in particolare il comma 682 della predetta norma, secondo cui il Comune determina, con Regolamento da adottare ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997, la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Visto il comma 679 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e ss.mm. e ii., secondo cui il Comune, con Regolamento di cui all'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997 n. 446, può prevedere riduzioni ed esenzioni nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

Considerato che successivamente alla Legge n. 147 del 27.12.2013 sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI con il Decreto Legge 06.03.2014 n. 16, e che ulteriori variazioni normative potrebbero aversi con la legge di conversione di tale Decreto, per cui, in questa fase di incertezza appare opportuno adottare un Regolamento per la componente TASI con il quale viene disciplinata la nuova imposta negli aspetti essenziali ed obbligatori, rinviando ad un successivo intervento, quando il quadro giuridico sarà meglio definito e stabile, la regolamentazione di altri aspetti facoltativi del tributo, quali ad esempio eventuali riduzioni.

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Ritenuto opportuno, nell'ambito della predetta facoltà e nel già ricordato contesto di incertezza normativa, prevedere all'art. 26 comma 2 del Regolamento, in aggiunta al pagamento in due rate semestrali, la possibilità di pagamento della TASI in unica soluzione posticipata al 16 dicembre anziché al 16 giugno come previsto dalla Legge, evidenziando che tale soluzione, oltre ad un vantaggio in termini di valuta per i contribuenti, presenta per gli stessi anche i seguenti aspetti positivi:

- riduzione degli adempimenti, anche in relazione alla circostanza che, nella maggior parte dei casi, gli importi dovuti saranno piuttosto contenuti;
- si rende possibile organizzare, tramite Ufficio Centralizzato dei Tributi della Comunità, la predisposizione e spedizione al domicilio dei contribuenti dei modelli per il pagamento precompilati, riducendo anche i costi operativi per il Comune.

Dato atto che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal Regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia.

Visto l'art. 27 comma 8 della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Dato atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 55 della L.R. 23.10.1998 n. 10, con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, l'Assessore agli Enti Locali e il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, è stato fissato al 31 maggio 2014 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2014 e dei relativi allegati.

Atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 26 terzo comma lettera i), del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Considerato che a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2013, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e

delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'Interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, dell'invio delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli Enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai Comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'art. 52 comma 2 terzo periodo del Decreto Legislativo n. 446 del 1997.

Vista la L.P. 15.11.1993 n. 36 "*Norme in materia di finanza locale*" ed in particolare l'art. 9/bis che detta disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.G.R. 28.05.1999 n. 4/L, modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

Visto il Regolamento di Attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli Enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L.

Visto il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 46 dd. 14.12.2000 e ss.m.

Visto lo Statuto comunale.

Dato atto che ai sensi dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, sulla presente proposta di deliberazione il Segretario comunale ha espresso parere di regolarità tecnico-amministrativa.

Con n. 15 voti favorevoli, n. 0 voti contrari e n. 0 astenuti su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi con votazione palese in seduta pubblica

DELIBERA

1. **Di dare atto** che in base a quanto disposto dall'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, è istituita nel Comune di Fai della Paganella a far data dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
2. **Di avvalersi**, per quanto concerne la TARI, delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 668 della Legge n. 147 del 27.12.2013, che consente ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di applicare una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI, la quale è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio in parola (Azienda Speciale di Igiene Ambientale).
3. **Di adottare** un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle altre due componenti IMU e TASI, sostituendo integralmente il previgente Regolamento IMU richiamato in premessa e disciplinando il nuovo tributo TASI rivolto al finanziamento dei servizi indivisibili dei Comuni.

4. **Di approvare**, per i motivi meglio espressi in premessa, l'allegato "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale - IUC*", costituito da n. 38 articoli, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente delibera.
5. **Di dare atto** che il Regolamento di cui al precedente punto entrerà in vigore a far data dal 1° gennaio 2014.
6. **Di dare atto**, a norma dell'art. 13 comma 13-bis del D.L. 201/2011 e ss.mm. e ii., che a decorrere dall'anno d'imposta 2013 le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i Regolamenti dell'Imposta Municipale Propria devono essere inviati esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998 n. 360.
7. **Di trasmettere**, a norma dell'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del Regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
8. **Di dichiarare** la presente deliberazione esecutiva a pubblicazione avvenuta, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del Testo Unico delle Leggi Regionali sull'Ordinamento dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.
9. **Di informare che**, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 13/1993, avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso amministrativo entro il periodo di pubblicazione (art. 52 L.R. 1/1993 e s.m.), ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 2 lett. b) L. 1034/1971), o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione (art. 8 D.P.R. 1199/1971).

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

f.to - *Gabriele Tonidandel* -

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Sartori dott. Luigi* -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente verbale è in pubblicazione all'Albo comunale

dal 29.05.2014 al 08.06.2014

li, 28.05.2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to - *Sartori dott. Luigi* -

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Sartori dott. Luigi* -

Deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, divenuta esecutiva il **09 GIUGNO 2014** ai sensi dell'art. 79 comma 3 del D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- *Sartori dott. Luigi* -